

SCHEDA 18**LE OPERAZIONI NON RICOMPRESE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL
D.L.VO. . N. 98/2017**

Dall'ambito di applicazione del d.l.vo n. 98/2017 restano escluse una serie di operazioni di motorizzazione e di formalità PRA, per la cui gestione continuano ad applicarsi le procedure già in uso.

Operazioni di motorizzazione

Le operazioni di motorizzazione che restano escluse dall'ambito di applicazione della riforma sono:

- tutte le operazioni che concernono i veicoli non soggetti ad iscrizione al PRA (ciclomotori, macchine agricole, macchine operatrici, rimorchi leggeri);
- una serie di operazioni tecniche non soggette ad annotazione al PRA o che vengono annotate al PRA d'ufficio (cambio uso e installazione impianto GPL metano), secondo la tabella di seguito riportata.

OPERAZIONE	DOCUMENTO EMESSO	ISTANZA
INSTALLAZIONE IMPIANTO GPL*	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
INSTALLAZIONE DISPOSITIVO ANTINQUINAMENTO (FAP)*	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
INTEGRAZIONE PNEUMATICI*	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
SOSTITUZIONE BOMBOLE PER I VEICOLI DOTATI DI IMP. A METANO O GPL*	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
INSTALLAZIONE GANCIO*	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
CAMBIO USO*	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
INSTALLAZIONE IMPIANTO METANO*	Tagliando agg.to CC o DU	TT 2119
DISINSTALLAZIONE IMPIANTO GPL**	Aggiornamento CON DUPLICATO DU	Istanza Unificata
DISINSTALLAZIONE IMPIANTO METANO**	Aggiornamento CON DUPLICATO DU	Istanza Unificata
MODIFICA CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**	Aggiornamento CON DUPLICATO DU	Istanza Unificata

Le operazioni contraddistinte con (*) continuano pertanto ad essere gestite secondo le procedure già in uso, su istanza compilata utilizzando il modello TT 2119 alla quale va allegata, in caso di intermediazione da parte di uno Studio di consulenza, il modello TT 2120.

Le operazioni contraddistinte con (**), pur non rientrando nel campo di applicazione del d.l.vo n. 98/2017, impongono, in presenza di un veicolo già munito di DU, di emettere un duplicato del DU, con conseguente necessità di compilare la richiesta utilizzando l'istanza unificata, attraverso l'utilizzo di specifiche funzioni all'uopo predisposte. Per la gestione di tali operazioni, che comunque non rientrano nella prima fase di attuazione della riforma che ha preso avvio dal 17 febbraio 2020, ci si riserva di diramare in seguito le relative istruzioni operative.

Formalità PRA

Le formalità escluse dall'ambito di applicazione della riforma sono:

- l'annotazione della perdita e di rientro in possesso;
- la trascrizione e la cancellazione della domanda giudiziale;
- il ripristino della continuità della trascrizione;
- l'apposizione di visto sugli effetti cambiari;
- cessione dei beni ai creditori.

Le suddette formalità continueranno ad essere presentate, a seconda dei casi, utilizzando la nota PRA, il retro del CdP o del CDPD, o la nota libera mod. NP3), ma saranno gestite in modalità telematica in analogia alle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del d.l.vo n. 98/2017.

Per la gestione di tali operazioni con le nuove procedure telematiche, che non rientrano nella prima fase di attuazione della riforma e che al momento continuano ad essere gestite con le modalità tradizionali, verranno impartite in seguito le relative istruzioni operative.